### ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

# AREA ORGANIZZATIVA/GESTIONALE FUNZIONE GESTIONALE

## **DETERMINA N. 192 DEL 14/10/2020**

**OGGETTO** 

Assegnazione, ai sensi della Determina Dirigenziale n. 97 del 14/09/2015, dell'alloggio popolare sito in Siracusa , via L. Cassia, 34 al sig. omissis a seguito dell'abbandono da parte della moglie omissis, assegnataria

### IL DIRETTORE GENERALE

Nella funzione di DIRIGENTE dell'Area Oganizzativa/Gestionale

#### **Premesso**

- che la sig.ra omissis risulta essere assegnataria dell'alloggio popolare indicato in oggetto, con contratto di locazione reg. al nr. 283 del 26/11/2008
- che la sig.ra omissis, in data 02/03/2020 prot. 2148, ha dichiarato di avere abbandonato l'alloggio assegnatole trasferendo altrove la propria residenza e rinunciando di fatto alla assegnazione
- che il marito omissis con istanza prot. 2148 del 02/03/2020 ha chiesto l'assegnazione dell'alloggio in oggetto, ai sensi della Determina dirigenziale n. 97 del 14/09/2015, che disciplina l'assegnazione e la conseguente voltura del contratto locativo in favore dei familiari conviventi, anche in caso di abbandono dell'alloggio popolare da parte del legittimo assegnatario;
- che, con Determina del Dirigente l'Area Gestionale n. 97/2015, l'Ente ha previsto al punto 1 lett. C) l'ipotesi della voltura del contratto di locazione "in caso di abbandono del nucleo familiare convivente da parte dell'assegnatario", stabilendo i seguenti presupposti: 1) che i familiari che subentrano nella locazione siano già inseriti nel contratto locativo dell'assegnatario; 2) che la convivenza risalga ad almeno due anni prima dell'abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario; 3) che vi sia un atto di rinuncia dell'assegnazione da parte dell'assegnatario o il provvedimento comunale di decadenza dell'assegnazione; 4) che l'abbandono non sia finalizzato al conseguimento di indebiti benefici (come l'acquisto di una casa adeguata al nucleo familiare da parte dell'assegnatario che abbandona l'alloggio);
- che, nel caso che ci occupa, sono soddisfatte le condizioni sopra richiamate poiché:
- 1) il sig. omissis, richiedente il subentro, è inserito nel contratto di locazione stipulato dall'Ente con l'assegnatario in data 26/11/2008;
- 2) la convivenza con l'assegnatario non si è mai interrotta;
- 3) l'assegnatario ha abbandonato l'alloggio e sottoscritto un atto di rinuncia allo stesso rendendo giuridicamente disponibile l'alloggio per una nuova assegnazione;
- 4) a favore dell'assegnatario e di ogni componente il nucleo familiare uscente non risultano intestati beni immobili, né prima né dopo l'abbandono dell'alloggio;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

**Accertato** che il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dal d.p.r. n. 1035/72 per l'assegnazione di alloggi di ERP;

**Accertato** che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto di cui alla citata Determina n. 97/2015 del Dirigente dell'Area Gestionale,

**Vista** l'istruttoria favorevole del responsabile della U.O. rapporti Locativi sul possesso dei requisiti per l'assegnazione in capo al richiedente,

Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile del Servizio locazioni.

#### determina

1) di accogliere l'istanza presentata, ai sensi della Determina n. 97 del 14/09/2015 del Dirigente l'Area Gestionale, dal sig. omissis per la voltura del contratto di

- locazione relativo all'alloggio popolare sito in Siracusa Via Luigi cassia ,34 (u.i. 00170086-0406) per i motivi espressi in narrativa;
- 2) di autorizzare la U.O. "Assegnazione e contratti" dell'Area Organizzativa/Gestionale a provvedere alla predisposizione e stipula del relativo contratto di locazione, in favore del richiedente.

IL DIRETTORE GENERALE

nella funzione di DIRIGENTE AREA ORGANIZZATIVA/GESTIONALE f.to Marco Cannarella